



Procura Generale della Repubblica di Torino

il Procuratore Generale Lucia Musti

LA VIOLENZA DI GENERE E AI DANNI DELLE VITTIME VULNERABILI. IL PUNTO SULLA GIURISPRUDENZA DI MERITO E SULLE NOVITA' NORMATIVE.

Ringraziamenti alla Formazione Decentrata.

Nonostante il già fissato Consiglio Giudiziario, a prescindere dai cd. saluti istituzionali, non potevo mancare a questo importante incontro formativo in relazione all'eccezionalità ed al peso specifico dei Relatori ed all'annosa conoscenza personale fatta di condivisioni professionali (con il collega Menditto siamo anche stati Procuratori insieme e quindi abbiamo condiviso problematiche e possibili soluzioni), ma anche – e questo non guasta – di stima ed affetto.

Con riguardo all'odierno tema, nel titolo vi è già il raggiungimento dell'obiettivo, in quanto il combinato disposto tra il testo ed i relatori certamente consentirà ai fortunati partecipanti di arricchire la propria cassetta degli attrezzi ed affrontare con cresciuta professionalità una materia che non solo è incandescente – in quanto regolata da una serie di norme caratterizzate da paletti temporali - ma altresì sottoposta a perenne sovraesposizione mediatica, fisiologica ai fatti criminosi che rientrano nel cosiddetto codice rosso.

Non vi è dubbio che le Procure della Repubblica operino unitamente alla Polizia giudiziaria in una situazione di “Pronto soccorso” sempre attivo e che - a livello nazionale - questi reati costituiscano, nella quasi totalità di casi, la fonte massima di incremento di notizie di reato.

Un' eccezione significativa, in un distretto come quello del Piemonte e della Valle d'Aosta che vede 11 Procure della Repubblica, è rappresentato dall'Ufficio requirente di Ivrea che, con riferimento all'anno passato, mi ha relazionato un sorpasso di infortuni sul lavoro rispetto ai reati di codice rosso, nonostante nel suo territorio si siano verificati 6 casi

di femminicidio, ante L. 181/2025.

Ed ancora, l'esame delle statistiche fatte pervenire dai Procuratori della Repubblica del distretto conferma il dato, in linea con tutto il Territorio nazionale, dell'aumento dei reati di codice rosso con particolare riguardo ai delitti di maltrattamenti e stalking.

Specularmente sono significativamente aumentate, soprattutto nel Territorio della Procura di Torino, le richieste di misure cautelari.

Per quanto riguarda la Procura Generale, ed al suo impegno concreto con riferimento all'azione di contrasto ai reati di codice rosso, il Progetto Organizzativo non prevede l'istituzione di un gruppo specializzato di lavoro in quanto non è parimenti prevista, dalla Corte d'appello, una Sezione deputata alla trattazione di questi reati.

Ciononostante, nella delega dell'udienza al Sostituto, tengo conto - ove possibile - delle pregresse esperienze professionali dei colleghi i quali, ad esempio, nelle Procure della Repubblica presso il Tribunale ordinario o presso il Tribunale per i minorenni, i quali trattano questi reati con quella particolare "sensibilità attitudinale" che questi fenomeni criminosi richiedono.

Altro impegno caratterizzante le Procure Generali è nel dare effettività alle sentenze: ne abbiamo portato ad esecuzione 231, con notevole incremento rispetto al dato dello scorso anno, fermo a 185.

Nella trattazione dei reati di codice rosso sono tuttora in vigore *Linee guida* di data 28 maggio 2024 della Procura Generale della Cassazione che dovrebbero essere a breve riattualizzate anche a seguito del *novum* normativo dato dalla legge 181/2025.

Sotto il profilo del potere-dovere di vigilanza e controllo, il nuovo innesto legislativo non ha determinato la necessità di adeguare l'articolo 6 del decreto legislativo 106/2006 (già modificato con la L.122/2006), al disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo (dove si è ampliato il novero per i reati per i quali è previsto l'obbligo di tempestiva escussione) questo in quanto l'articolo 6 è stato costruito con rinvio pieno ed automatico all'articolo 362 comma 1-*ter* del c.p., con conseguente richiamo al testo nel tempo modificato.

Tuttavia, è stato necessario intervenire sull'articolo 6 prevedendo espressamente (nell'aggiornato testo del comma 1-*bis*), tra i dati che devono essere trasmessi al Procuratore Generale quelli "*relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero*".

Questa esigenza informativa si correla al nuovo testo dell'articolo 362 comma 1-*ter* del c.p. laddove è ora previsto l'obbligo per il magistrato di provvedere personalmente all'audizione entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta in tal senso, pur conservandosi la possibilità, anche in questo caso, per il pubblico ministero, di delegare l'ascolto alla polizia giudiziaria con decreto motivato.

Ebbene, rispetto a questo nuovo testo - che rafforza l'obbligo di escussione diretta da parte del pubblico ministero (derogabile con decreto motivato con delega alla polizia giudiziaria, inderogabile invece nel caso di richiesta di escussione diretta da parte della persona offesa del reato di stalking aggravato ai sensi dell'articolo 612 bis, comma 4° c.p.)

- si spiega l'esigenza di raccogliere i dati e informazioni utili per cogliere in pieno il rispetto della normativa.

A fronte del dovere delle Procure Generali di trasmettere alla Procura Generale della Cassazione i suddetti dati, si è predisposto un *format* che viene diffuso ai Procuratori a margine del quale viene comunque fornita una lettura ragionata dei numeri che altrimenti sarebbero sia poco significativi, sia non completamente corretti e comunque non identificativi della reale situazione degli Uffici requirenti.

In ogni caso, non risultano in tutto il distretto casi di revoche delle assegnazioni ed al contempo - per quanto riguarda la richiesta entro 30 giorni delle misure cautelari - i dati offerti dai Procuratori fotografano le richieste presentate e non l'assolvimento dell'obbligo di legge di valutare la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

In alcune Procure, l'effettuazione di tale valutazione è attestata con una nota esterna al procedimento, in altre con un'attestazione che rimane agli atti, in altre ancora non è certificata in alcun modo

Non risultano omesse valutazioni del quadro cautelare.

Dall'anno 2019 siamo partiti dal codice rosso con la legge n. 69 del 2019 che ha messo al centro il fattore tempo con il primo inserimento del lasso temporale di tre giorni per sentire la persona offesa e l'aumento di condotte punibili con nuovi reati.

La legge n. 168 del 2023 ha puntato sulla prevenzione con l'efficacia e rafforzamento delle misure dell'ammonimento del questore e l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare disposto dal PM e, purtuttavia, nonostante questo nuovo intervento normativo assolutamente efficace, si è constatato l'aumento del numero dei reati con riguardo a maltrattamenti contro familiari o conviventi e la violazione dell'allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento.

Infine, con questo ultimo *novum* normativo si è realizzato il potenziamento del ruolo delle vittime ponendo la pretesa punitiva privata sullo stesso piano di quella pubblica, laddove per molti reati violenti viene stabilito che il PM ascolterà personalmente la persona offesa.

Chi vi parla non può procedere in questa sede ad analisi dettagliata, ma lasciatemi solo due considerazioni:

La prima è quella - ad esempio - della positiva introduzione di una confisca speciale obbligatoria nel caso di condanna o patteggiamento, per il delitto di maltrattamenti, degli strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari utilizzati per la commissione del reato: - un'ottima idea ma non si vede perché limitarla solamente a questo reato.

La seconda, il *novum* di maggiore impatto mediatico è dato dall'introduzione del delitto di femminicidio in ordine al quale tuttavia - *quoad poenam* - non avevamo necessità, posto che in ogni caso anche prima, per effetto delle ritenute contestate aggravanti, si poteva pervenire alla pronuncia di condanna della massima pena.

Indubbiamente, dal punto di vista statistico, è importante l'introduzione di questo reato perché - ogni volta che si andava a controllare nel distretto quanti femminicidi fossero stati compiuti a livello statistico - il dato era con riguardo agli omicidi e pertanto

questo determinava il dover andare a controllare il caso singolo per catalogarlo o meno nel reato appunto di femminicidio.

Ora occorrerà adeguare anche le query in modo da aggiungere in maniera rapida alla rilevazione di questo dato che ogni anno ci viene richiesto dal Procuratore Generale della Cassazione e in sede di intervento nell'Inaugurazione dell'Anno giudiziario.

Concludo queste mie brevi considerazioni richiamando ancora una volta l'importanza del dato culturale e dell'educazione che ci riguarda non solo come magistrati, ma altresì come cittadini e che ci vede dunque protagonisti nell'educare i nostri figli e i nostri nipoti e nell'interagire positivamente con il personale degli insegnanti.

Credo che sia proprio questo il nucleo generante la piaga dei reati di codice rosso e sotto questo profilo la nostra professionalità, il nostro impegno, la nostra preparazione non potranno comunque azzerare tali crimini.

Buon lavoro a tutti e grazie.